

Commissario della Conferenza Interistituzionale Idrica

Servizio Idrico Integrato

(Ex A.A.T.O. Basilicata S.I.I. - Art. 26 L.R. n. 33 del 30.12.2010 e Art. 17 L.R. n. 26 del 30.12.2011)

Det. N. **49** - **CONF.** Del **24/11/2015**

Reg. Gener. N. ___ /2015

OGGETTO: *Deliberazione dell'AEEGSI n. 86/2013/R/IDR del 28.2.2013 e s.m.i. – Adeguamento del Deposito Cauzionale*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **24** del mese di **Novembre**, il Commissario **Prof. Angelo Nardoza**, con i poteri conferiti dal DPGR n. 9 del 18/01/2012, ha così determinato.

Premesso:

- **che** la Regione Basilicata, con legge regionale n. 33 del 30.12.2010, art. 26, recante modifiche alla legge regionale n. 63 del 23/12/1996 "Istituzione del servizio idrico integrato", ha stabilito, tra l'altro, che nelle more del trasferimento delle funzioni già esercitate dall'ATO alla Conferenza Interistituzionale Idrica che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere, l'attuale Presidente dell'Autorità d'Ambito, assume la veste di "Commissario liquidatore"
- **che**, la successiva Legge Regionale n.26 del 30/12/2011- art. 17 comma 1 - ha disposto la sostituzione del comma 7 dell'art. 26 della precedente L.R. n. 33 del 30/12/2010, prevedendo la cessazione del Commissario Liquidatore dell'AATO con un nuovo Commissario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, che dovrà assicurare la continuità amministrativa del S.I.I. fino all'insediamento della Conferenza Interistituzionale Idrica;

Premesso, altresì:

- **che**, alla data del 31/12/2011, le AATO sono state definitivamente soppresse per cui, nelle more dell'espletamento delle procedure per la costituzione della Conferenza Interistituzionale Idrica, con Legge Regionale n. 33/2010 venne individuato il Presidente ex AATO quale, Commissario Liquidatore, fino al 31/12/2011;
- **che**, in attuazione della L.R. n. 26 del 30/11/2011, con DPGR di Basilicata n. 9 del 18/01/2012, completata la fase di liquidazione, viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, della richiamata L.R. n. 26/2011, il Prof. Angelo Nardoza, in qualità di Commissario, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 26, comma 5, lettera a) della Legge Regionale n. 33/2010;
- **che** con determina commissariale n. 21 del 25.03.2014, in conformità alla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici (AEEGSI) sono stati approvati i dati economici e patrimoniali, delle infrastrutture e dei bilanci di Acquedotto Lucano S.p.A. e riportati nel Modulo Raccolta Dati;
- **che** con delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 26.3.2009 sono state approvate alcune modifiche al Regolamento del S.I.I. ed i relativi Allegati, con delibera di assemblea n. 6 del 28.4.2009 è stata approvata la nuova Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato;
- **che** con delibera dell'AEEGSI n. 86/2013/R/IDR del 28.2.2013 (Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato), così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, è stato disposto l'adeguamento dei criteri di determinazione del deposito cauzionale dei singoli ambiti territoriali;



RITENUTO di dover adempiere alla nuova disciplina dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico anche a seguito di una opportuna informazione e consultazione delle parti sociali;

PRESO ATTO che il 12 novembre c.a. il Commissario della C.I.I. ha incontrato i Sindacati e le Associazioni dei Consumatori per comunicare le modifiche tariffarie determinate per l'anno 2015, le linee guida che saranno successivamente adottate per il Bando per il contributo alle famiglie meno abbienti per l'anno 2015 e le modifiche da apportare al deposito cauzionale;

RITENUTO di modificare il capitolo "Deposito Cauzionale" dell'Allegato al Regolamento del S.I.I. così come segue:

DEPOSITO CAUZIONALE

Il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto, oltre alle competenze accessorie, anche un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare è determinato in relazione alle caratteristiche ed ai consumi della singola utenza così come di seguito specificato.

Il Gestore, in caso di insolvenza dell'Utente, potrà incamerare tale deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento e della legge.

1. *Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo attribuibile all'utente e riferito all'anno solare precedente, laddove disponibile;*
2. *Per i nuovi utenti il deposito cauzionale è determinato, in prima applicazione, in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo del profilo tariffario appartenente; quando saranno disponibili i consumi annui il deposito cauzionale dei nuovi utenti verrà adeguato e rideterminato secondo quanto stabilito al comma 1;*
3. *Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi;*
4. *Il gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato ai sensi dei comma 1, 2 e 3;*
5. *La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato ai sensi del comma 4, e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi dei comma 1, 2 e 3 è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio;*
6. *Il deposito cauzionale dovrà essere restituito, previo pagamento di eventuali bollette insolute, non oltre 30 giorni dalla cassazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali;*
7. *Una volta determinato, il deposito cauzionale dovrà essere adeguato al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo qualora questi subiscano variazioni positive o negative superiori al 20%;*
8. *Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 7, il gestore ricalcola il deposito cauzionale e:*
 - a) *restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima bolletta utile;*
 - b) *addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.*
9. *Il deposito cauzionale non potrà essere applicato agli utenti con consumi annui fino a 500 mc con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta;*
10. *All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può*



- trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;*
11. *Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza;*
 12. *Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale;*
 13. *Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il gestore non può richiedere all'utente finale di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.*
 14. *Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento:*
 - a) *il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;*
 - b) *qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati con la fattura del primo quadrimestre 2016;*
 - c) *qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli saranno addebitati in n. 2 rate a decorrere dalla fattura del primo quadrimestre 2016;*

D E T E R M I N A

la parte narrativa si intende qui di seguito integralmente riportata ed approvata.

- 1) **DI APPROVARE** le seguenti modifiche all'Allegato del Regolamento del S.I.I. circa le modalità di determinazione ed addebito del deposito cauzionale:

DEPOSITO CAUZIONALE

Il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto, oltre alle competenze accessorie, anche un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti il cui ammontare è determinato in relazione alle caratteristiche ed ai consumi della singola utenza così come di seguito specificato.

Il Gestore, in caso di insolvenza dell'Utente, potrà incamerare tale deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento e della legge.

1. *Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo attribuibile all'utente e riferito all'anno solare precedente, laddove disponibile;*
2. *Per i nuovi utenti il deposito cauzionale è determinato, in prima applicazione, in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo del profilo tariffario appartenente; quando saranno disponibili i consumi annui il deposito cauzionale dei nuovi utenti verrà adeguato e rideterminato secondo quanto stabilito al comma 1;*
3. *Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi;*
4. *Il gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato ai sensi dei comma 1, 2 e 3;*
5. *La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato ai sensi del comma 4, e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi dei comma 1, 2 e 3 è*



rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio;

6. *Il deposito cauzionale dovrà essere restituito, previo pagamento di eventuali bollette insolute, non oltre 30 giorni dalla cassazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali;*
7. *Una volta determinato, il deposito cauzionale dovrà essere adeguato al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo qualora questi subiscano variazioni positive o negative superiori al 20%;*
8. *Qualora si verificchino le condizioni di cui al comma 7, il gestore ricalcola il deposito cauzionale e:*
 - a) *restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima bolletta utile;*
 - b) *addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.*
9. *Il deposito cauzionale non potrà essere applicato agli utenti con consumi annui fino a 500 mc con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta;*
10. *All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;*
11. *Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza;*
12. *Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale;*
13. *Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il gestore non può richiedere all'utente finale di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.*
14. *Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento:*
 - a) *il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;*
 - b) *qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati con la fattura del primo quadrimestre 2016;*
 - c) *qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli saranno addebitati in n. 2 rate a decorrere dalla fattura del primo quadrimestre 2016;*

2) **DI DISPORRE** che, al fine di consentire al Gestore del S.I.I. le opportune modifiche ai propri sistemi di fatturazione, le modifiche apportate diventino operative a decorrere dal 1.1.2016;

3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Gestore del S.I.I. di Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A ed all'Autorità per l'Energia Elettrica, Il Gas e i Sistemi Idrici.

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Ing. Donato Larocca



IL COMMISSARIO
F.to Prof. Angelo Nardoza

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi (15) quindici giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Potenza li, 24 NOV. 2015



IL COMMISSARIO
F.to Prof. Angelo Nardoza

La presente è copia conforme all'originale.

Potenza li, 24 NOV. 2015



La Segreteria

Maria V. Telesca